

direttiva, oppure provvedesse egli stesso al loro ricupero o smaltimento, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli articoli 4 e 8 della direttiva 75/442/CEE<sup>(1)</sup> sui rifiuti come modificata dalla direttiva 91/156/CEE<sup>(2)</sup>;

- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

#### *Motivi e principali argomenti*

L'art. 4, primo comma, della direttiva prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare, senza creare rischi per l'acqua, l'aria o il suolo, né per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori od odori, e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Nel caso di specie la Repubblica italiana non ha adottato nessuna misura atta ad assicurare che i rifiuti posti nella discarica di Rodano fossero ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo senza usare procedimenti o metodi tali da arrecare pregiudizio all'ambiente. Pertanto, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 4 della direttiva.

Inoltre, l'articolo 8 della direttiva stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che ogni detentore di rifiuti li consegnino ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato II A o II B della direttiva, ovvero provveda egli stesso al ricupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della stessa. A tal fine i proprietari o i gestori di discarica sono considerati come detentori ai sensi dell'articolo 8.

La Repubblica italiana ha omesso di adottare le misure necessarie affinché il detentore dei rifiuti depositati nella discarica di Rodano li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni di cui agli allegati II A o II B della direttiva. Pertanto, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 8 della direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa C-246/99<sup>(1)</sup>**

(2002/C 305/33)

Con ordinanza 11 settembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-246/99: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca.

<sup>(1)</sup> GU C 246 del 28.8.1999.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa C-434/00<sup>(1)</sup>**

(2002/C 305/34)

Con ordinanza 24 settembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-434/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hoge Raad der Nederlanden): G. Cuomo.

<sup>(1)</sup> GU C 28 del 27.1.2001.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa C-120/01<sup>(1)</sup>**

(2002/C 305/35)

Con ordinanza 9 settembre 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-120/01: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.

<sup>(1)</sup> GU C 150 del 19.5.2001.